



COMUNE DI
CAMPI BISENZIO

ALLUVIONE 2023 - BANDO STRAORDINARIO per L'UTILIZZO AUTORIZZATO di ALLOGGI di E.R.P. in FAVORE di NUCLEI FAMILIARI ALLUVIONATI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

In ragione dello stato di emergenza dichiarato per dodici mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 3/11/2023, a seguito dell'alluvione verificatosi in data 2-3 novembre 2023, e in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 21/11/2023, nonché della propria determinazione dirigenziale n. 55 del 19/01/2024.

RENDE NOTO CHE:

- è indetto un bando pubblico atto a consentire la formazione di una graduatoria per il conferimento in utilizzo autorizzato degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (E.r.p.) ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett. a) l.r. 2/2019 e del titolo V del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica";
- le domande potranno essere presentate dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla l.r. toscana 2/2019 allegato a) e dall'art. 2 dell'O.C.D.P.C n. 1037 del 5/11/2023 come richiamati dall'ordinanza commissariale n. 109 del 7/12/2023, meglio specificati nel successivo art. 2;
- tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento della verifica dei medesimi in fase di conferimento dell'alloggio;
- gli alloggi sono conferiti dal Comune sulla base della suddetta graduatoria ai nuclei familiari richiedenti, per un periodo massimo di mesi 6 (sei);
- il presente bando è pubblicato all'Albo pretorio on-line, nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Criteri e modalità" del sito istituzionale dell'Ente.

ART. 1 ALLOGGI, TERMINI E SOGGETTI RICHIEDENTI

Per rispondere alla richiesta urgente di alloggi da parte di coloro che hanno dovuto abbandonare la loro residenza a causa degli eventi alluvionali del 2/3 novembre 2023, il Comune di Campi Bisenzio ha deciso di mettere a disposizione, per il presente bando, alloggi di E.r.p. di risulta per i quali verranno svolti solo interventi di adeguamento e messa a norma. Gli alloggi disponibili, pertanto, potranno necessitare di piccoli interventi di manutenzione ordinaria (es. tinteggiatura) che potranno essere svolti a cura di coloro i quali li otterranno in utilizzo autorizzato.

La domanda di partecipazione al bando può essere presentata entro il termine perentorio del **19 luglio 2024**, fermo restando che gli alloggi eventualmente avuti in utilizzo autorizzato dovranno essere restituiti entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva del bando E.r.p. 2023.

La domanda è presentata da un soggetto - in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 - relativamente all'intero nucleo familiare, i componenti del quale devono essere anch'essi in possesso dei requisiti di accesso, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A), paragrafo 2, lettere a), b) e b bis) della l.r. n. 2/2019, che possono essere soddisfatti dal solo soggetto richiedente e che verranno specificati nell'art. 2.

Si considera nucleo familiare quello composto da una sola persona (il richiedente) ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a. i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento pre-adottivo, con essi conviventi;
- b. le coppie anagraficamente conviventi *more uxorio*;
- c. le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20/05/2016;
- d. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e. i soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

I cittadini, per i quali risulti all'anagrafe comunale lo "stato civile ignoto", devono provvedere ad aggiornarlo - presentando all'Ufficio d'anagrafe la documentazione necessaria - o in sede di partecipazione al bando o, comunque, entro e non oltre la data di scadenza del bando stesso. In entrambi i casi sarà sufficiente allegare la ricevuta dell'Ufficio di anagrafe relativa alla suddetta richiesta di aggiornamento del proprio stato civile.

ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

I requisiti per la partecipazione al bando, che devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando nonché al momento del conferimento, sono i seguenti:

I. Requisiti previsti dall'o.c.d.p.c. n. 1037/23 (art. 2) e dall'ordinanza commissariale n. 109/23 (all. a).

I nuclei familiari richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti per la concessione dei contributi di autonoma sistemazione (C.A.S.), ossia:

- la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia allagata, franata o danneggiata in tutto o in parte, in modo che sia anche temporaneamente non utilizzabile oppure sia stata sgomberata in esecuzione dei provvedimenti adottati dalle competenti autorità¹;

¹ Per "abitazione principale, abituale e continuativa" si intende la residenza anagrafica e dimora abituale alla data dell'evento calamitoso. In mancanza di un provvedimento specifico di sgombero della propria abitazione è

- che abbiano provveduto autonomamente alla propria sistemazione temporanea (presso amici/familiari/sistemazione alberghiera o altro);
- che, alla data di pubblicazione del presente bando e della concessione dell'alloggio, siano ancora impossibilitati al rientro presso la propria abitazione.

II. Requisiti previsti dalla l.r. toscana 2/2019

a. cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea, *oppure*, in ottemperanza alle disposizioni normative nazionali che regolano la materia ed all'art. 10 del citato "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica":

a.1 cittadinanza di altro Stato e:

- titolarità di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), *oppure*;
- titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale con svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, *oppure*;
- status di rifugiato o protezione sussidiaria.

Tale requisito della cittadinanza è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

b. residenza anagrafica nel territorio comunale di Campi Bisenzio, in una delle strade individuate dall'ordinanza sindacale n. 245/2023.

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

b.bis. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi, per i quali sia prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni oppure sia avvenuta l'esecuzione della relativa pena;

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

c. possesso di una attestazione I.s.e.e. in corso di validità (presentata, quindi, nel 2024) avente un valore I.s.e.e., non superiore ad € 16.500,00;

d.1. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione **su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km.** dal Comune di Campi Bisenzio. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'A.c.i.

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, L.R. n. 2/2019 (due o più persone per vano utile);

d.2. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00**, che non siano utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri I.m.u., mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri I.v.i.e.

possibile fare riferimento all'ordinanza del sindaco n. 345 del 10/11/2023.

Le disposizioni di cui ai punti d.1 e d.2 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1)** coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'art. 9, comma 3, della l.r. n. 2/2019;
- 2)** alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; il partecipante al bando è tenuto ad indicare la data prevista per la messa in pristino dell'alloggio e, in caso di rimessa in pristino anticipata, a darne immediata comunicazione al comune;
- 3)** alloggio sottoposto a procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Si precisa che l'eventuale alloggio di proprietà colpito dagli eventi alluvionali del 2/3 novembre 2023 si assume per inagibile in presenza dei requisiti previsti al precedente paragrafo I.

Possono, inoltre, partecipare al bando **i titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota** di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, in casi debitamente documentati di **indisponibilità giuridica** delle quote degli immobili stessi.

e.1. valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00.

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini I.s.e.e, al lordo delle franchigie di cui al d.p.c.m. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini I.s.e.e, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'I.s.e.e. ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del dpcm n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e.2. non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali; il divieto riguarda le sole imbarcazioni di lunghezza pari o superiore a 10 metri, per cui è consentita la partecipazione al bando ai possessori di natanti di lunghezza inferiore a 10 metri in quanto l'iscrizione nel registro delle imbarcazioni è facoltativa.

e.3. non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico; sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali.

f. non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2. ed e.1.

g. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

h. assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.r.p. per i casi previsti dall'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) e f) della l.r.t. 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

i. assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di E.r.p. senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

ART. 3 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

La graduatoria è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi - ai sensi dell'allegato B) alla l.r. n. 2/2019 - sono le seguenti:

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

Reddito:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima l.n.p.s., da pensione di invalidità: **PUNTI 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima l.n.p.s. per persona (€ 7.438,60)-**PUNTI 1.**

Composizione del nucleo familiare:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 e a-4 bis: **PUNTI 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente *more uxorio*, unita civilmente oppure convivente di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20.05.2016, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare oppure convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;** con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

Invalidità e/o handicap in gravità:

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

1. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1;**
2. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%: **PUNTI 2;**
3. invalido che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**

a-4 bis. Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (l. 104/92 art. 3 comma 3): **PUNTI 3.**

N.B. NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI DUE O PIU' SITUAZIONI DI INVALIDITA' (RIFERITE CIOE' A DUE O PIU' SOGGETTI DIVERSI) DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS, IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE E' DI PUNTI 4.

Presenza di soggetti fiscalmente a carico e/o pagamento assegno mantenimento:

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

1. uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**
2. un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 2;**
3. due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 3;**
4. uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis (condizioni di invalidità): **PUNTI 4.**

NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI PIU' SITUAZIONI TRA QUELLE SOPRA INDICATE, NON POSSONO COMUNQUE ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI 6 PUNTI.

IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A-7 N.4 NON PUO' CUMULARSI CON I PUNTEGGI DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1.**

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **PUNTI 3.**

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Al fine della definizione di alloggio improprio non ha valore cogente l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **PUNTI 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **PUNTI 3;**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito (2022) sia:

1. superiore ad un terzo del reddito imponibile e risultati regolarmente corrisposto: **PUNTI 3;**
2. uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **PUNTI 4.**

Dagli importi del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l'affitto;

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita dall'art. 14, comma 3, l.r.t. 2/2019 o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **PUNTI 2;**

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **PUNTI 2.** Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando (Comune di Campi Bisenzio) da almeno:

1. tre anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**
2. cinque anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**
3. dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 3;**
4. quindici anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 3,5 ;**
5. vent'anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 4.**

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio.

IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE NON PUO' COMUNQUE SUPERARE I SEI PUNTI.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda.

c-3. periodo di contribuzione al fondo GESCAL:

1. non inferiore a 5 anni: **PUNTI 1;**
2. non inferiore a 10 anni: **PUNTI 2.**

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei già assegnatari di alloggi E.r.p.

Come previsto dall'art. 11 del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica" – per l'accertamento di condizioni per l'assegnazione di punteggio - si specifica quanto segue:

1. Attribuzione punteggio di INVALIDITA' di cui all'art. 3 lettera a-4 del bando:

a) per l'attribuzione del PUNTEGGIO DI INVALIDITA' il soggetto deve essere in possesso delle certificazioni rilasciate dalla competente Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità

civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda U.s.l. territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia;

b) In particolare per l'attribuzione del punteggio derivante dalla CONDIZIONE DI ULTRASESSANTACINQUENNE INVALIDO, si considera utile la documentazione attestante il riconoscimento di tale condizione eventualmente ottenuta anche prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza obbligo da parte dell'interessato di produrre un nuovo certificato riconducibile in modo specifico al caso di ultrasessantacinquenne invalido.

2. CONDIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UNA SOLA PERSONA di cui all'art. 3, lettera a-7, del bando:

a) attribuzione punteggio di nucleo familiare composto DA UNA SOLA PERSONA CON FIGLI FISCALMENTE A CARICO: per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con i figli. In caso di separazione legale è sufficiente che alla data di pubblicazione del bando sia stato depositato il ricorso per separazione, salvo successiva acquisizione degli atti definitivi di separazione coniugale;

b) attribuzione punteggio di nucleo familiare composto DA UNA SOLA PERSONA CON SOGGETTI A CARICO di cui ai punti a-4 e a-4bis, (soggetti con invalidità o handicap): per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con tali soggetti.

3. Attribuzione del punteggio derivante da AMBIENTI IMPROPRIAMENTE ADIBITI AD ABITAZIONE di cui all'art. 3 lettera b-1 del bando:

a) si intende improprio l'ambiente costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e, comunque, ogni altra unità immobiliare o riparo, avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione; tale condizione, è attestata da un tecnico individuato dal richiedente o dai competenti uffici del Comune;

b) viene considerata valida per l'attribuzione del punteggio di ambienti impropriamente adibiti ad abitazione di cui all'art. 3 lettera b-1 del bando, la permanenza in centri plurifamiliari, strutture di accoglienza, dormitori, e simili, sia pubblici che privati, riconosciuti dall'Amministrazione comunale;

c) non è considerata assimilabile ad un ambiente impropriamente adibito ad abitazione la Casa circondariale in quanto trattasi di luogo di abitazione coercitiva, non liberamente scelto o accettato come ricovero o riparo;

d) per l'attribuzione del punteggio, la situazione prevista all'art. 3 lettera b-1 del bando, **deve comunque sussistere da almeno un anno** alla data di pubblicazione del bando stesso. Tale condizione temporale non è richiesta quando l'assegnazione derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

4. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla presenza di BARRIERE ARCHITETTONICHE di cui all'art. 3 lettera b-2 del bando nell'alloggio di residenza del richiedente è necessaria produrre la documentazione comprovante:

a) la presenza di barriere architettoniche, all'interno dell'abitazione tali da determinare grave disagio abitativo in presenza di un soggetto in possesso del riconoscimento di cui al successivo punto b), è attestata da un tecnico individuato dal richiedente o dai competenti uffici del Comune;

b) la certificazione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda U.s.l. territoriale;

qualora la difficoltà di deambulazione sia sopraggiunta rispetto alle certificazioni sopra individuate, potrà essere prodotta una certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica;

c) la condizione di CECITA' ASSOLUTA (come risulta dalla certificazione di invalidità civile) è equiparata alla condizione sanitaria di cui al punto precedente.

5. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di abitazione in ALLOGGIO O ALTRE STRUTTURE ABITATIVE ASSEGNATE A TITOLO PRECARIO di cui all'art. 3 lettera b-3 del bando, si intendono anche gli utilizzi autorizzati e le assegnazioni a tempo determinato effettuate con la precedente normativa sull'E.r.p. Tale punteggio **non è attribuibile in caso sussista una inadempienza alle norme contrattuali** dovuta, in particolare, a morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie relative all'abitazione.

6. Per l'attribuzione del punteggio derivante da PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE di cui all'art. 3 lettera b-5 del bando, si considera valido il provvedimento di CONVALIDA di sfratto, con data anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due.

È equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di cui sopra, la CONVALIDA DELLA LICENZA PER FINITA LOCAZIONE, purché relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando.

In caso di immobile sottoposto a procedura di pignoramento fa fede la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.

7. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE di cui all'art. 3 lettera b-6 del Bando, è necessario che la COABITAZIONE con altro nucleo familiare risulti anagraficamente.

La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO è determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della l.r.t. 2/2019; il calcolo dei vani è effettuato con le modalità previste dall'allegato C) paragrafo 2 della stessa legge regionale; per gli immobili adibiti ad E.r.p. di proprietà comunale o del soggetto gestore (Casa S.p.a.) farà fede la documentazione tecnica risultante agli atti, l'attestazione dei competenti uffici del Comune o del soggetto gestore.

Non è considerata ammissibile l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE o SOVRAFFOLLAMENTO a seguito di occupazione abusiva di immobili pubblici o privati.

8. L'attribuzione dei punteggi derivanti da CONDIZIONI DI STORICITA' DI PRESENZA di cui all'art. 3 lettera c-1 c-2 e c-3 del bando, NON SI APPLICA a soggetti appartenenti a nuclei familiari anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario che intendono partecipare in modo autonomo ad un nuovo bando e ai soggetti già titolari di assegnazione in caso di variazione anagrafica del nucleo familiare.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti per la partecipazione al bando e le condizioni del nucleo che danno titolo all'attribuzione dei punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 s.m.i.

La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui all'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000.

PER COMPROVARE I REQUISITI DI ACCESSO:

Devono essere allegati alla domanda, a pena di esclusione, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

1. permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo oppure:
 - permesso di soggiorno almeno biennale (se si svolge regolare attività di lavoro subordinato o autonomo), oppure:
 - titolo di soggiorno per rifugiati o per protezione sussidiaria;
 - carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea

2. se titolari di diritti reali:
 - planimetria catastale dell'alloggio se ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Campi Bisenzio (per verifica dell'inadeguatezza)
 - documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del richiedente;
 - documentazione comprovante la non assegnazione e/o la non disponibilità della casa di cui si è titolari;
 - documentazione sul pignoramento ex art. 560 c.p.c.;

3. se titolari *pro quota* di diritti reali su immobili di valore catastale maggiore di € 25.000: documentazione relativa alla indisponibilità giuridica delle quote;

4. se titolari di natanti o imbarcazioni superiori a metri 10, documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali;

5. se titolari di autoveicoli di potenza superiore a 80 KW (110 CV), documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali;

L'I.s.e.e. 2024 dovrà essere stata rilasciata da soggetto autorizzato - ed essere priva di difformità - entro la data di scadenza del bando e sebbene non allegata, se ne dovranno riportare i dati di protocollazione ed il valore. Nel caso in cui, entro la data di scadenza del bando, sia stata presentata la D.s.u. (Dichiarazione sostitutiva unica) finalizzata al rilascio dell'attestazione I.s.e.e., ma non si sia ancora in possesso della relativa attestazione, sarà possibile, comunque, partecipare al bando indicando sulla domanda la data ed il numero di protocollo I.n.p.s. della presentazione della suddetta D.s.u. La richiesta al C.a.a.f. deve essere stata presentata entro il termine di chiusura del bando stesso. Il Comune di Campi Bisenzio acquisirà, successivamente, d'ufficio l'attestazione I.s.e.e. sulla base degli estremi della D.s.u. a patto che sia disponibile sul portale I.n.p.s. entro la data di pubblicazione della graduatoria.

PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti relativi a situazioni e stati non verificabili d'ufficio:

- a) documentazione attestante il reddito 2023 non ricavabile da I.s.e.e., ad es. per contratti di lavoro domestico C.u. datore di lavoro o estratto conto I.n.p.s. (punteggio a-1, a-1bis);

- b) certificazione di invalidità rilasciata dalla competente Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda U.s.l. territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia (punteggio a-4);
- c) certificazione di handicap in gravità ex art. 3, comma 3. l. 104/ 92 (punteggio a-4 bis);
- d) documentazione sulla regolarità del pagamento dell'assegno di mantenimento, ad es. sentenza Tribunale e ricevute versamenti a coniuge/figli) (punteggio a-8);
- e) documentazione relativa all'alloggio improprio (punteggio b-1);
- f) documentazione relativa a barriere architettoniche non facilmente eliminabili, e attestazione medica della grave e permanente difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda U.s.l. territoriale (punteggio b-2);
- g) documentazione per il calcolo dell'incidenza del canone di affitto sul reddito imponibile:
 - contratto di locazione;
 - registrazione del contratto di locazione;
 - ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2023
 - documentazione del reddito imponibile relativa all'anno 2023(punteggio b-4);
- h) provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento, unitamente alla documentazione sulle cause del mancato pagamento, ad es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine, cessazione di attività libero professionale, malattia grave (punteggio b-5);
- i) provvedimento di sfratto per morosità o finita locazione e relativa convalida di data non antecedente a due anni, unitamente alla documentazione comprovante la morosità incolpevole: ad es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine, cessazione di attività libero professionale, malattia grave (punteggio b-5);
- j) documentazione comprovante la coabitazione con altri nuclei familiari, come ad es. contratto di locazione cointestato con soggetto non facente parte del proprio nucleo familiare e residente nell'alloggio (punteggio b-6);
- k) Per la dimostrazione del sovraffollamento, planimetria catastale dell'alloggio abitato (punteggio b-6);
- l) contribuzione fondo GESCAL per almeno 5/10 anni trattenuta dalla busta paga per rapporti di lavoro dipendente fino al 31.12.1998, ad es. copia libretto di lavoro, estratto contributivo INPS) (punteggio c-3).

Si specifica che, nel caso in cui il richiedente non allegghi alla domanda la documentazione necessaria per l'attribuzione del punteggio richiesto, questo non sarà attribuito.

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente tramite procedura online, sulla piattaforma F.i.d.o. predisposta sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio, alla quale si potrà accedere tramite autenticazione:

- con tessera sanitaria (TS-CNS);
- Sistema pubblico di Identità digitale (SPID)
- carta di identità elettronica

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione al bando mediante il servizio telematico hanno valore di autocertificazione e soggiacciono alle disposizioni di cui al d.p.r. 445/2000.

Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse.

Informazioni relative al bando si possono ricevere presso l'ufficio Casa **esclusivamente** tramite telefono (055/8959313) o tramite l'indirizzo mail ufficiocasa@comune.campi-bisenzio.fi.it.

ART. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune di Campi Bisenzio procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'allegato b) della l.r. n. 2/2019 riportate all'art. 3 del bando, ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità e la completezza di quanto autocertificato, dichiarato o allegato dal richiedente.

Formazione della graduatoria generale

Entro **15 giorni** successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, il Comune di Campi Bisenzio procede all'approvazione della graduatoria, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda; la graduatoria è pubblicata nell'Albo pretorio del Comune per **15 giorni** consecutivi.

A parità di punteggio si applicano i criteri di priorità di cui all'art. 10, comma 6, l.r. n. 2/2019.

Validità della graduatoria.

La graduatoria ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di Campi Bisenzio e conserva la sua efficacia fino alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva del Bando generale per l'assegnazione di alloggi di E.r.p. del 2023.

ART. 7 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio, contattabile all'indirizzo email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it.

Il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD) dell'Ente, nominato secondo la vigente normativa in materia, può essere contattato all'indirizzo email rpdc@comune.campi-bisenzio.fi.it.

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>

ART. 8 NORMA FINALE E ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla l.r. n. 2/2019, alla l.r. n. 52/2020 ed al “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 169 del 15/10/2020.

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è individuato nel dott. Guido Tozzi Pevere.

Campi Bisenzio, 19/01/2024